



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE
FORESTALI E ALIMENTARI
Largo Paolo Braccini n. 2 – 10095 Grugliasco (TO)



Codice selezione 110B/2021/DISAFA

Pubblicazione 21 settembre 2021

Scadenza bando 06 ottobre 2021

Il Direttore

Premesso

- che con deliberazione del **10 settembre 2021** il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari ha deliberato l'attivazione di n. 1 borsa di studio di ricerca di cui all'art. 1 lettera A del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino;

- che in questa fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-2019" il Responsabile Scientifico **Prof. Vladimiro CARDENIA**, individua nelle esigenze di ricerca improrogabili la necessità di bandire comunque la borsa di studio, e specifica che la valutazione dei candidati verrà fatta per titoli e per colloquio in modalità telematica.

Decreta

Art. 1 – Borsa di studio di ricerca

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari bandisce n. 1 borsa di studio di ricerca della durata di **6 mesi**, ai sensi dell'art. 1 lettera A del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino.

L'importo della suddetta borsa è di **€ 7.800,00 (settemilaottocento/00)** ed è corrisposto in rate mensili posticipate.

La borsa, è volta a favorire la formazione dei/delle borsisti/e nello svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto: "**Valutazione quali-quantitativa dei prodotti di ossidazione degli steroli in grassi e oli vegetali**" è responsabile il Prof. Vladimiro CARDENIA, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – DISAFA.

L'attività di ricerca potrà essere svolta, per esigenze di ricerca indifferibili o considerate obbligatorie anche in modalità da remoto. Se subentrasse la necessità di accedere ai locali/laboratori del DISAFA in condizioni di autonomia ma sotto la supervisione del Prof. Vladimiro CARDENIA, docente responsabile dell'attività di ricerca stessa, l'accesso ai laboratori/locali dell'Ateneo dovrà essere consentito in ottemperanza alle disposizioni contenute sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Torino, inerenti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in Ateneo, fatte salve successive

modifiche e/o integrazioni non preventivabili, dovute agli aggiornamenti delle disposizioni normative.

In ogni caso, il/la borsista di ricerca potrà svolgere le attività di ricerca indifferibili o considerate obbligatorie in presenza, previo accordo con il/la proprio/a referente di ricerca, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento e comunque dopo aver preso visione delle indicazioni contenute nella pagina “Disposizioni per chi studia e lavora in UniTo” all’interno del sito web dell’Università degli Studi di Torino (www.unito.it) e dopo aver assolto agli obblighi informativi-formativi compilando l’autocertificazione sulla propria situazione medico-sanitaria.

L’attività di ricerca consisterà in:

messa a punto e determinazione quali-quantitativa dei prodotti di ossidazione degli steroli in oli e grassi vegetali.

L’inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal Responsabile Scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento e con i/le borsisti/e.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

La borsa è destinata a cittadini/e italiani/e e stranieri/e in possesso di:

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari Classe LM-70

Laurea Magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale Classe LM-13

Laurea Magistrale in Scienze Chimiche Classe LM-54

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale Classe LM-71

conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/99 (vecchio ordinamento) o ai sensi del D.M. 509/99 o del D.M. 270/04.

Oppure titolo equivalente alla predetta laurea ai sensi di legge, ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniera.

In tale ultimo caso, qualora i/le candidati/e non siano già in possesso della “Dichiarazione di equipollenza” rilasciata dal MIUR, devono richiederla alla Commissione Giudicatrice che può esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

Esperienza richiesta:

- **Esperienza nell’applicazione di tecniche cromatografiche “Fast” accoppiate alla spettrometria di massa per l’analisi di lipidi e/o grassi in matrici alimentari complesse.**

Conoscenza della lingua inglese

E’ preclusa la partecipazione alla presente procedura a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un/una professore/professoressa o ricercatore/ricercatrice afferente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un/una componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Art. 3 – Responsabile Scientifico

Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il/la borsista svolgerà la propria attività di ricerca, è il Prof. Vladimiro CARDENIA:

Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività dei/delle borsisti/e. In caso di grave e continuato inadempimento da parte del/della borsista, il Responsabile Scientifico deve tempestivamente comunicare al Dipartimento una motivata richiesta di decadenza dalla borsa.

Art. 4 - Prove (per titoli e curriculum e colloquio)

La selezione per l'assegnazione delle borse è per titoli, curriculum e colloquio. La Commissione dispone di 100 punti **che sono da suddividere tra la valutazione dei titoli e la prova orale. In ogni caso alla valutazione dei titoli dovranno essere attribuiti almeno 50 punti.**

Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l'assegnazione dei punti ai titoli e/o al colloquio, nonché il punteggio minimo per l'ammissione all'orale.

In ogni caso la Commissione deve attribuire un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica **qualora non previsti come requisiti di accesso.**

Il colloquio è volto ad accertare le conoscenze riguardanti la ricerca oggetto della borsa e la conoscenza della lingua **inglese.**

La prova orale si svolgerà il giorno 15 ottobre 2021 alle ore 10:00 in modalità telematica e salvo successive modifiche e/o integrazioni.

Al termine dei lavori la commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo (<http://www.unito.it>) e sul sito del Dipartimento: (<http://www.disafa.unito.it>).

In caso di rinuncia da parte dei/delle vincitori/vincitrici, le borse di studio o la parte restante di esse potranno, su richiesta del Responsabile Scientifico, essere assegnate a concorrenti classificati/e idonei/e secondo l'ordine della graduatoria ove capiente.

Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa.

Art. 5 - Commissione

La Commissione, composta da almeno tre esperti nel settore di ricerca oggetto della borsa di studio, sarà nominata con Decreto Direttoriale, su proposta del Responsabile Scientifico.

I componenti della Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle domande mediante pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito del Dipartimento (<http://www.disafa.unito.it>) alla voce Bandi – Borse di studio.

Art. 6 - Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Agrari, Forestali e Alimentari, Largo Paolo Braccini n. 2 – 10095 GRUGLIASCO (TO), secondo lo schema allegato (Allegato 1) e **dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 della data di scadenza indicata nel presente bando.**

Ai sensi dell'art 3, comma 4, lett. i del D.P.C.M. del 03/11/2020 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto che i datori di lavoro pubblici limitano l'accesso alle strutture di lavoro, favorendo il lavoro agile, al fine di contenere il contagio da COVID-19, la domanda dovrà essere consegnata unicamente con la seguente modalità:

- 1) inviata **dal proprio indirizzo di PEC personale**, purchè l'autore/autrice sia identificato/a ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", al seguente indirizzo: disafa@pec.unito.it inviando la documentazione, predisposta secondo le indicazioni di cui al presente bando, indicando il numero di selezione, **con file esclusivamente in formato PDF**.

Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, prive dei dati anagrafici (cognome, nome e codice fiscale) e quelle pervenute oltre il termine prescritto o provenienti da indirizzi PEC che non siano del candidato.

I/le candidati/e possono dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Nella domanda ciascun/a candidato/a dovrà indicare:

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
- 2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
- 3) indirizzo presso il quale desidera che gli/le siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative ed eventuale numero telefonico;
- 4) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;

Solo per i/le candidati/e che abbiano conseguito la laurea all'estero e non siano già in possesso della dichiarazione di equipollenza, la domanda dovrà altresì contenere la richiesta di dichiarazione di equipollenza ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Curriculum vitae;
- b) Elenco delle pubblicazioni;
- c) Copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale.

Il Dipartimento non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del/della candidato/a, oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7 – Conferimento borsa di studio.

La borsa di studio è conferita con lettera d'incarico; tale lettera deve essere sottoscritta, per accettazione, dal/dalla borsista ed essere restituita al Dipartimento entro e non oltre 7 giorni dalla sua ricezione unitamente ad ogni altra documentazione richiesta dagli uffici e necessaria per il conferimento della borsa stessa.

L'esito della selezione viene comunicato al/alla vincitore/vincitrice mediante pubblicazione della graduatoria sull'Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito del Dipartimento (<http://www.disafa.unito.it>) alla voce Bandi – Borse di studio.

In caso di non accettazione, la borsa, su richiesta del Responsabile Scientifico, è assegnata a concorrenti classificati/e idonei/e secondo l'ordine della graduatoria, ove capiente.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Le borse sono comprensive del costo, a carico del Dipartimento, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il/la borsista è stato/a previamente autorizzato/a dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal/dalla borsista.

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.

Art. 9 - Caratteristiche delle borse

Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse sono esenti dall'imposta sul reddito delle attività produttive e da quella sul reddito delle persone fisiche.

Le borse non possono essere cumulate con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

La borsa di ricerca non è compatibile:

- con la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero, che a loro volta prevedano borse o altre remunerazioni;

- con attività di lavoro subordinato, autonomo, anche parasubordinato, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

Il borsista deve informare, tramite comunicazione scritta, il Direttore del dipartimento /Centro ed il Responsabile Scientifico, di eventuali altre borse fruite e/o rapporti di lavoro subordinato, autonomo, anche parasubordinato al momento del conferimento o successivamente, qualora sopraggiungessero.

Può essere consentito l'esercizio delle attività di lavoro autonomo, nonché eventuali attività di lavoro subordinato e/o parasubordinato, laddove il Direttore del Dipartimento/Centro, su parere conforme del Responsabile scientifico, accerti che ciò non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte, dandone informazione al Consiglio di dipartimento/Comitato di gestione del Centro.

In caso di conflitto di interessi o di incompatibilità di fatto, nonché di altre incompatibilità previste dalla legge, anche intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile scientifico dovrà chiedere motivatamente la decadenza dal godimento della borsa al Consiglio di Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro.

Previa disponibilità di fondi, il Consiglio di Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro può deliberare, su richiesta del Responsabile scientifico, il rinnovo della borsa ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino.

La durata complessiva dei rapporti instaurati dall'Ateneo anche per periodi non consecutivi, con il medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, sempre ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino e deve essere al netto degli eventuali periodi di sospensione di cui all'art.9.

La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese.

In caso di impedimento temporaneo, da parte del borsista, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del direttore della struttura,

previo parere favorevole del Responsabile Scientifico.

Nel caso di congedo di maternità, paternità e congedi parentali o di motivi di salute documentati la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista.

E' altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di Ricerca dell'Università di Torino.

Esclusivamente per ragioni inerenti all'eventuale scadenza dei fondi disponibili, durante il periodo di sospensione delle attività per maternità/paternità, l'interessato/a può continuare a percepire la borsa; in tal caso le attività di ricerca dovranno proseguire oltre il termine del percepimento della borsa per un periodo pari al periodo di sospensione. In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato.

Art. 10 - Diritti e doveri dei/delle borsisti/e

I/le borsisti/e hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati/e e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei/delle ricercatori/ricercatrici e dei/delle docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

I/le borsisti/e sono tenuti/e ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati/e.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, **che deve essere approvata dal Responsabile Scientifico e da inoltrare, a cura dell'assegnatario, agli uffici competenti.**

Per le borse di cui al punto A) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", i risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista rimangono nella disponibilità dell'Università; qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Responsabile Scientifico e deve citare l'Università.

Per le borse di cui al punto B) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", la proprietà dei risultati delle ricerche nonché la pubblicazione degli stessi sono regolate dalla convenzione di cui all'art. 2 comma 2.

L'inosservanza delle norme del presente bando e del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino, del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", del "Piano Triennale Anti Corruzione" nonché dei regolamenti universitari comporterà, sulla base di una delibera Consiglio del Dipartimento, sentito il Responsabile Scientifico, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del/della beneficiario/a da eventuali rinnovi.

Art. 11 - Trattamento dei dati e diritto di accesso.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del Dlgs. 101 del 2018, si informa che i dati conferiti (nome, cognome, titolo di studio, residenza, codice fiscale...) saranno trattati, ai sensi del sopra citato regolamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed in particolare per le finalità istituzionali di didattica e di ricerca dall'Università degli Studi di Torino, Titolare del trattamento con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino (dati di contatto: indirizzo PEC: ateneo@pec.unito.it).

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'Università degli Studi di Torino (DPO), è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it

La base giuridica del trattamento sopra descritto è costituita dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, del personale accademico e reclutamento".

I dati sono trattati, con o senza strumenti elettronici, da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati potranno essere comunicati ai/alle Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il/la titolare del trattamento.

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari (enti pubblici es. Edisu, Miur, enti, banca, Agenzie delle Entrate, Ente tesoriere, Cus, Regione, Città Metropolitana, etc.).

Alcuni dati (es. graduatoria) potranno essere pubblicati *on line* nella sezione: “Amministrazione Trasparente” in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013 – Testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

L'Ateneo si avvale per il perfezionamento delle procedure concorsuali di eventuali fornitori/fornitrici designati/e responsabili esterni; dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google).

I dati relativi ai/alle candidati/e potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, storica e di ricerca per un periodo illimitato, nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.

Si informa l'interessato/a che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it

Gli/le interessati/e (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono far valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento, come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato), nei confronti dell'Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: “diritti privacy” al Polo di Agraria e Medicina Veterinaria, Largo Paolo Braccini n. 2, 10095 Grugliasco (TO), i cui contatti e-mail sono i seguenti: compensi.agrovet@unito.it. – amministrazione.agrovet@pec.unito.it - amministrazione.agrovet@unito.it

Il/la partecipante alla procedura di selezione riceve e sottoscrive per accettazione, l'informativa in allegato “3”al presente bando.

Art. 12 - Norma di chiusura

Il presente bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito web del Dipartimento e diffuso tramite Unito Flash News.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si rinvia alle norme di cui al “Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca” dell'Università di Torino nonché ai Regolamenti universitari ed alle leggi vigenti in materia di borse di studio universitarie.

F.to digitalmente dal Direttore del
Dipartimento
Prof. Carlo GRIGNANI

7) Di aver ricevuto e sottoscritto per accettazione l' informativa in allegato "2" al presente bando.

Dichiara inoltre:

- di essere in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal bando
- di conoscere la/le seguenti lingue straniere _____
- di eleggere domicilio, ai fini del ricevimento delle comunicazioni concorsuali, il seguente indirizzo:

Via/C.so _____ n. _____ C.A.P. _____

Comune _____ Provincia _____

Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____

PEC _____

Nominativo indicato c/o l'abitazione (se diverso dal proprio) _____

e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dello stesso.

Solo per i/le candidati/e che abbiano conseguito la laurea all'estero e non siano già in possesso della dichiarazione di equipollenza.

Il/la sottoscritto/a richiede che la Commissione giudicatrice si esprima sull'equipollenza del proprio titolo di studio ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

Allega alla presente domanda

- 1) Curriculum Vitae;
- 2) Elenco delle pubblicazioni;
- 3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà attestante il possesso dei titoli elencati nell'all. 1) e veridicità di quanto indicato nel curriculum;
- 4) Copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale.
- 5) Informativa Privacy datata e firmata.

Il/La sottoscritto/a dichiara di:

essere a conoscenza che l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

aver preso visione dell'avviso di selezione di cui trattasi e di sottostare a tutte le condizioni ivi stabilite;

impegnarsi a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda.

Luogo e data _____

In Fede

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
residente a _____ Cap. _____
in _____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità, con riferimento alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio di ricerca,

dichiara:

- di essere in possesso dei titoli elencati nell'allegato "1" (domanda di ammissione);
- che quanto indicato nel curriculum vitae corrisponde a verità;
- che le pubblicazioni di cui in elenco sono conformi agli originali.

Luogo e data _____

Firma per esteso

Ai sensi dell'art. 38, DPR n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sottoscritta dell'interessato/a in presenza del/della dipendente addetto/a, ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autentica di un documento di identità del sottoscrittore/sottoscrittrice, all'ufficio competente via fax, tramite un/una incaricato/a, oppure a mezzo posta.

Borsa di studio di ricerca - **Codice selezione 110/2021/DISAF**A

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE

Firma



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
Largo Paolo Braccini n. 2 Grugliasco (TO)

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL GDPR
REGOLAMENTO UE 2016/679
Borse di Studio di Ricerca

Premessa

L'Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei/delle candidati/e acquisiti con la domanda di candidatura o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica, ricerca e terza missione, nel rispetto dei principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza, liceità e correttezza, del GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Resta ferma l'osservanza da parte dell'Università degli Studi di Torino della vigente normativa in materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti.

1 Ambito oggettivo di applicazione

Il regolamento GDPR non si applica alle persone giuridiche, la presente informativa sulla privacy si riferisce pertanto esclusivamente ai dati personali dei/delle candidati/e e dei/delle titolari di borsa di studio di ricerca sono stati e che verranno forniti in relazione alla suddetta domanda di candidatura.

2 Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RPD)

Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Torino, nella persona del Rettore, Via Verdi 8, 10124 Torino. Ai sensi degli artt. 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, l'Ateneo ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati (RPD) e-mail: rpd@unito.it.

3 Finalità del Trattamento

I dati personali (in via esemplificativa e non esaustiva: nome e cognome, codice fiscale, residenza, mail,) conferiti ed acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini dell'ammissione alla selezione e/o comunque prodotti saranno raccolti e trattati da soggetti specificatamente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.. I dati saranno conservati su mezzi elettronici e in forma cartacea il cui accesso è consentito soltanto a personale autorizzato. Il trattamento è finalizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo di Didattica, Ricerca e Terza missione, in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi contrattuali e fiscali, nel rispetto delle prescrizioni di legge. In particolare si evidenzia quanto segue:

1. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento di dati comporta l'impossibilità per l'interessato di partecipare a procedure di selezione, di stipulare il relativo contratto, e /o di proseguire il rapporto giuridico con questa Università.
2. Sono possibili trattamenti di "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 Regolamento UE 676/2016) ovvero i "*dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*". Il conferimento di tali dati è requisito necessario per l'instaurarsi del rapporto tra il/la borsista e l'Ateneo. Nel rispetto della trasparenza amministrativa, la graduatoria sarà pubblicata

sull'Albo Ufficiale di Ateneo on line e sul sito del Dipartimento Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari.

4. Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nella necessità di adempiere agli obblighi di legge, contrattuali, per l'adempimento di specifiche richieste dell'interessato/a prima della conclusione del contratto, per la gestione di eventuali reclami o contenziosi nonché per eseguire compiti connessi all'esercizio di pubblici poteri.

5. Modalità del trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall'articolo 5 del GDPR, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato. I dati possono essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche finalizzate allo svolgimento dell'attività istituzionale.

6. Categorie di soggetti autorizzati al trattamento e ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dai/dalle dipendenti dell'Università degli Studi di Torino (individuati/e come Autorizzati al trattamento) in servizio presso le varie strutture dell'Ateneo. I dati forniti potranno essere comunicati: a) alle strutture dell'Ateneo che ne facciano richiesta, per le finalità istituzionali dell'Ateneo o in osservanza di obblighi legislativi; b) ad alcuni soggetti esterni, individuati come Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR; c) a enti pubblici e/o privati che per legge o regolamento ne abbiano titolo; in particolare tali dati potranno essere comunicati a istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, società assicuratrici e Avvocatura dello Stato. I dati personali potranno essere comunicati, nell'ambito del perseguimento delle finalità indicate al punto 3, solo ove previsto da norme di legge o di regolamento. È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla vigente normativa, dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, dall'Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'Autorità Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato. Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi.

7. Trasferimento dati a paese terzo

I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui sopra, potrebbero dover essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori dell'Unione Europea (c.d. Paese terzo). Il Titolare assicura fin d'ora che tale trasferimento extra UE avverrà solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che forniscono una delle garanzie indicate con e adeguate dall'art.46 del GDPR.

8. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati inerenti la graduatoria o i verbali sono conservati illimitatamente nel tempo. La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono e per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra descritte, fatto salvo il termine di dieci anni per assicurare gli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi richiesti dalla legge e salvo eventualmente termini più lunghi, non determinabili a priori, in conseguenza a diverse condizioni di liceità del trattamento (ad esempio azioni giudiziarie che rendano necessario il trattamento per oltre 10 anni).